

BVGer D-4561/2016 vom 20. November 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4561_2016

FR: TAF D-4561/2016 du 20 novembre 2019

IT: TAF D-4561/2016 del 20 novembre 2019

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) ha subito una modifica parziale, comprensiva di un cambiamento della sua denominazione (modifica della LStr del 16 dicembre 2016, RU 2018 3171). Pertanto, la nuova designazione della LStr, è quella di legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI). Il Tribunale utilizzerà quindi dappresso questa nuova denominazione, precisando però che le disposizioni materiali trattate nella presente sentenza non hanno subito alcuna modifica.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in

ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1

Vi è anzitutto da chiedersi se i timori del ricorrente derivanti dalla sua collaborazione con i talebani ed a possibili persecuzioni future da parte di persone o famigliari delle stesse che egli avrebbe denunciato ai talebani, quand'anche tale collaborazione fosse ritenuta verosimile, siano fondati su uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi.

E. 5.2

È d'uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 5.3.1

Ora, quandanche si voglia credere alle dichiarazioni del ricorrente circa la sua pregressa collaborazione con i talebani, le conclusioni ricorsuali dell'interessato circa il timore fondato di persecuzioni future determinanti in materia d'asilo da parte dei talebani, non risultano convincenti. Il Tribunale constata, a titolo preliminare, che le sue dichiarazioni in merito si limitano a delle semplici affermazioni, le quali non sono minimamente supportate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza. Invero dalle stesse non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo, che possano lasciar presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti giusta l'art. 3 LAsi. Egli ha infatti terminato la sua collaborazione con i talebani con l'accordo di questi ultimi, che sapevano tra l'altro che si sarebbe recato all'estero con la madre per curarsi (cfr. atto A36, D57, pag. 7 seg. e D90, pag. 11). Inoltre, dopo la sua partenza dall'Afghanistan, l'insorgente non risulta essere mai stato ricercato o minacciato dai talebani presso i famigliari che vivono tutt'ora a Kabul, in particolare al domicilio della madre e del fratello (cfr. atto A10, p.to 3.01, pag. 6; atto A29, D44 segg.,

pag. 7 e D66 segg., pag. 8 seg.). Pertanto, non vi sono indizi concreti, sia dal profilo soggettivo che oggettivo, che lascino presagire che a distanza di diciannove anni dal suo espatrio (cfr. atto A10, p.to 2.01, pag. 5; atto A29, D73, pag. 9), vi sia il rischio, in caso di rientro nel suo Paese, di subire una qualsivoglia persecuzione rilevante ad opera degli stessi, sia a causa del suo espatrio, che per la sua appartenenza etnica o le sue opinioni, più che il resto della popolazione civile afghana.

E. 5.3.2

Visto quanto sopra, non vi è motivo di ritenere che l'interessato abbia un fondato timore di essere esposto, in caso di rientro nel suo paese, a dei pregiudizi rilevanti ex art. 3 LAsi per conto dei talebani.

E. 5.4.1

Proseguendo nell'analisi, neanche il timore sostenuto dall'insorgente di essere vittima di persecuzioni future, nel caso di un suo rientro in Afghanistan, da parte di persone che egli avrebbe a suo tempo denunciato ai talebani, risulta fondato. Invero, se da un lato per l'interessato l'aver segnalato tali persone ai talebani, possa soggettivamente permettergli di considerarsi come un individuo che presenta un profilo con maggiori rischi, tuttavia difetta in specie l'elemento oggettivo del timore fondato di persecuzione ex art. 3 LAsi. Il ricorrente, da quando avrebbe iniziato la sua collaborazione con i talebani, ovvero come da lui dichiarato dal Ramadan del 1377 (secondo il calendario gregoriano: periodo dal 20 dicembre 1998 al 18 gennaio 1999; cfr. Iran Chamber Society, Iranian Calendar Converter, <http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php>, consultato da ultimo il 30.09.2019), sino al mese dieci del 1378 (secondo il calendario gregoriano: nel periodo dal 22 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000; cfr. Iran Chamber Society, Iranian Calendar Converter, <http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php>, consultato da ultimo il 30.09.2019) (cfr. atto A10, D16, pag. 4; atto A36, D16, pag. 4), data nella quale sarebbe espatriato, non è mai stato né ricercato né è mai stato oggetto di persecuzioni da parte delle persone o dei famigliari di queste ultime che egli avrebbe denunciato. Le stesse, tra le quali alcuni suoi cugini, sapevano tuttavia che era stato lui ad averle denunciate, e di conseguenza conoscevano il luogo dove l'avrebbero potuto trovare, sia al suo domicilio, sia al suo luogo di lavoro (cfr. atto A10, p.to 7.02, pag. 10 e p.to 1.17.05, pag. 4; atto A32, D9, pag. 4; atto A36, D32, pag. 5 e D117, pag. 14). Egli non è neppure mai stato ricercato da queste persone successivamente al suo espatrio, presso suoi parenti, segnatamente al domicilio della madre e del fratello dell'insorgente, rientrati già da diversi anni a Kabul (cfr. atto A29, D44 segg., pag. 7 e D66 segg., pag. 8 seg.). Tale valutazione non viene minimamente messa in dubbio neppure dalle allegazioni ricorsuali circa la presunta scomparsa di un fratello gemello nel 2006, dopo il suo rientro in Afghanistan. Invero, come dichiarato dallo stesso ricorrente, l'asserto che si sia trattato di un eventuale errore dovuto ad uno scambio di persona, è una sua mera supposizione (cfr. atto A32, D9, pag. 5), non fondata su alcun elemento di qualsivoglia sostanza. Altresì, il fatto che una macchina con i vetri oscurati avrebbe condotto via il fratello (cfr. atto A32, D9, pag. 5), trattandosi tra l'altro di una circostanza riportata da terze persone, non è elemento concreto sufficiente per ritenere un nesso causale tra tale avvenimento ed eventuali persecuzioni future ai danni dell'insorgente da parte delle persone a suo tempo denunciate ai talebani, in quanto non è dato sapere dalle succitate circostanze né i motivi fondanti la supposta sparizione del fratello, né l'identità degli autori della stessa. A ciò si aggiunga che

l'insorgente non ha più ricevuto alcuna ulteriore notizia in merito (cfr. atto A32, D9, pag. 5).

E. 5.4.2

Pertanto, in casu, difettano indizi concreti che lascino presagire che, in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, l'interessato possa essere vittima di persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi dal profilo oggettivo.

E. 5.5

Da ultimo, quo alle violenze e discriminazioni alle quali, in maniera generica, sarebbe esposta la popolazione in Afghanistan, sia da parte dei talebani, che da parte di jihadisti, è da rilevare che le stesse sono inerenti alla situazione generale che prevale in tale paese (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-4671/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 5.3.2). In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata giusta i motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb). La situazione di pericolo dovuta alla situazione d'insicurezza in un determinato paese, è del resto contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStrI, il quale prevede che, qualora nel Paese d'origine o di provenienza lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione dell'allontanamento non è esigibile. Venendo al caso di specie, dalle dichiarazioni del ricorrente non risulta che egli abbia mai avuto a che fare in modo diretto e concreto, a parte con i talebani, con altri gruppi ostili al governo, né che sia stato personalmente l'oggetto di una persecuzione da parte degli stessi. Anche nei confronti dei talebani, data l'irrelevanza dei motivi allegati come sopra concluso (cfr. consid. 5.3), non vi è il rischio di subire dagli stessi maggiori pregiudizi rispetto al resto della popolazione presente in Afghanistan. Circa le allegate persecuzioni che egli potrebbe subire a causa della sua etnia, essendo egli tagico e di religione sunnita (cfr. atto A10, pag. 3), non vi è alcun elemento concreto agli atti che permetta di ammettere che l'interessato si troverebbe in un futuro prevedibile, in una situazione personale di natura tale da metterne concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Le asserzioni generiche e prive di qualsivoglia sostanza in merito contenute nell'atto ricorsuale, non sono atte a modificare tale conclusione.

E. 5.6

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale conferma la decisione della SEM sul punto in questione dell'irrelevanza dei motivi d'asilo adottati dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6

D'altro canto, non si impone una diversa valutazione della fattispecie per motivi di verosimiglianza. Anzitutto, il supposto scritto dei talebani, prodotto dal ricorrente in originale soltanto con lo scritto del 3 maggio 2018, ha un valore probatorio esiguo, in quanto dichiarazione di parte. Il medesimo mezzo di prova non è difatti supportato dal benché minimo elemento atto ad avvalorare le allegazioni dell'insorgente e ricondurre lo stesso al medesimo. Come difatti rettamente sottolineato dall'autorità di prime cure nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018, l'identità del destinatario dello scritto risulta divergere sostanzialmente da quella dell'insorgente. Quest'ultimo non ha mai invero sostenuto di chiamarsi "R. _____ figlio di S. _____", bensì egli ha segnatamente dichiarato

nell'audizione sulle generalità del 17 dicembre 2013, di chiamarsi B._____ (cfr. atto A10, p.to 1.04, pag. 2) ed il padre si chiamerebbe P._____ (cfr. atto A10, p.ti 1.16.01 e 1.16.02, pag. 4). Altresì l'interessato non vive attualmente, né ha mai vissuto nel distretto di O._____ come descritto nella supposta lettera dei talebani, né ha mai lavorato per il governo afgano (cfr. in particolare atto A10, pag. 3 segg.; atto A32, D12, pag. 5; atto A36, D51, pag. 7). Oltracciò si denota che tali documenti possono essere ottenuti con notoria facilità, contro pagamento, o sono fabbricabili personalmente (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan: Night letters [Shab Nameha, Shabnamah, Shabnameh], including appearance (2010-2015), 10 febbraio 2015, < [https://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=54f02a6c4&skip=0&query=Night letters including appearance](https://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=54f02a6c4&skip=0&query=Night%20letters%20including%20appearance) > e riferimenti citati, consultato da ultimo il 30.09.2019).

E. 7

In sede ricorsuale l'insorgente ritiene in seguito che la sua domanda d'asilo andrebbe esaminata anche alla luce dell'art. 51 LAsi, ritenuto che la moglie ed i presunti figli sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati e ammessi provvisoriamente in Svizzera.

E. 7.1

Per quanto applicabile (cfr. DTAF 2017 VII/8 consid. 5.3), giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano delle circostanze particolari. L'applicazione di tale norma costituisce una questione di diritto che può essere esaminata dal Tribunale amministrativo federale con piena cognizione (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; Constantin Hruschka, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. ed. 2019, n. 3 segg. ad art. 106 LAsi; cfr. secondo il senso anche DTAF 2015/2 consid. 5.3). La giurisprudenza ha stabilito che nel caso in cui i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni si trovano in Svizzera non è necessario che il nucleo familiare sia stato separato dalla fuga, ma bensì ottengono la qualità di rifugiato e l'asilo anche se la comunità familiare si è fondata in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4). L'istituto dell'asilo accordato alle famiglie tuttavia non può servire alla ripresa di relazioni familiari precedentemente interrotte, ad esempio allorché la vita familiare non è stata vissuta per un lungo periodo e risulta riconoscibile, che i membri familiari, non abbiano la volontà di vivere come comunità familiare (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e consid. 5.4.2).

E. 7.2

Nel caso in disamina, il ricorrente dichiara di essersi sposato religiosamente con E._____ ad Istanbul (Turchia) nel 2007 (cfr. atto A10, pag. 4; atto A29, D33 segg.). Come si evince dalle insorgenze di causa, a E._____ è stata riconosciuta la qualità di rifugiato a titolo originario ed è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto A24/6 nell'incarto N [...]). Pur ammessa la validità del matrimonio concluso tra l'insorgente e la signora E._____, data l'assenza di comunità familiare dall'agosto del 2013 - quando la moglie ha lasciato la Grecia per recarsi in Svizzera - e di volontà dei coniugi di riprendere una vita comune, le condizioni di applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi non sono nella fattispecie manifestamente adempite.

E. 7.3

Infine, il Tribunale rileva che al ricorrente non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato nemmeno tramite la figlia F._____. Da una parte, la bambina è stata riconosciuta quale rifugiata soltanto a titolo derivato, mentre dall'altra, la cerchia dei beneficiari dell'asilo accordato alle famiglie è definita in maniera esaustiva all'art. 51 cpv. 1 LAsi e la norma non può essere interpretata in maniera estensiva comprendono anche i parenti in linea ascendente di un minore beneficiario dell'asilo in Svizzera (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.2 e consid. 4.2.3; DTAF 2013/21 consid. 3.3).

E. 8

Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3). Giusta l'art. 32 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido, oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.

E. 9.2

Nel caso in disamina, il ricorrente non intrattiene alcuna relazione familiare con E._____ (cfr. supra consid. 7.2). Per quel che riguarda la figlia F._____, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. consid. 12.3), secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile avere una relazione stretta ed effettiva con la figlia.

E. 9.3

Alla luce degli elementi summenzionati e posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 32 OAsi 1, in combinato disposto con l'art. 44 LAsi), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 10.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa debba risultare ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provarne o per lo meno renderne verosimile l'esistenza (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti).

E. 11.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2, GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 11.2

Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In tali circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).

E. 11.3

È ora d'uopo determinare se, come ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile all'art. 8 CEDU. A scanso di equivoci, il Tribunale rileva anzitutto che il ricorrente non ha alcun legame di filiazione né dispone di alcun diritto di visita nei confronti dei bambini H._____ e K._____ (cfr. atto A10, p.to 3.02, pag. 6; cfr. anche: atto A41, verbale d'udienza del 12 marzo 2014 dell'Autorità regionale di Protezione [...] di Q._____), per il che l'analisi della conformità dell'esecuzione dell'allontanamento all'art. 8 CEDU verrà effettuata unicamente per quanto riguarda la relazione che questi intrattiene con la figlia F._____.

E. 11.3.1

Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita familiare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita familiare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita familiare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU

(cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.3.1; D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). In virtù del diritto di soggiorno di cui godono de facto, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono di principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, purché la revoca del loro statuto non sia prevedibile a breve termine (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-6.4).

E. 11.3.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il genitore che non dispone dell'autorità parentale ed i cui figli non sono affidati alle sue cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito del diritto di visita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita della presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata (DTF 139 I 315 consid. 2.2, 140 I 145 consid. 3.2; 144 I 91 consid. 5.1). Il diritto di visita tra un genitore ed un figlio non deve infatti essere necessariamente esercitato ad un ritmo bimensile e può essere ugualmente organizzato in maniera compatibile a dei soggiorni in paesi differenti (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.2 e relativo riferimento; 139 I 315 consid. 2.2; 120 Ib 22 consid. 4a). La giurisprudenza costante del Tribunale federale prevede che un diritto più favorevole all'interessato - tale da far passare in secondo piano l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione - può sussistere nel caso in cui vi siano legami familiari particolarmente intensi da un punto di vista affettivo ed economico, qualora questa relazione non potrebbe essere mantenuta in ragione della distanza tra il paese di residenza dei minori rispetto a quello del genitore non titolare dell'autorità parentale ed a condizione che il richiedente abbia fatto prova di un comportamento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 e relativi riferimenti). Queste condizioni devono essere apprezzate complessivamente e devono fare l'oggetto di una ponderazione globale degli interessi (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2). Nell'esame della proporzionalità della misura (art. 8 par. 2 CEDU) si deve anche tenere conto dell'interesse superiore del fanciullo di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori (cfr. art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]), ricordando tuttavia che tale elemento non risulta preponderante rispetto agli altri e che l'art. 3 CDF non accorda un diritto ad un bambino o ad uno dei genitori di entrare e soggiornare in Svizzera prevalendosi del ricongiungimento familiare (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.4). Per quanto riguarda l'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso, il Tribunale federale ha

precisato che per lo straniero che intende invocare l'art. 8 CEDU senza tuttavia aver mai ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera, un diritto di visita usuale - ovvero due weekend al mese e la metà delle vacanze scolastiche - non risulta sufficiente per ammettere l'esistenza di un legame affettivo particolarmente forte, ma è necessario stabilire delle relazioni personali di un'intensità particolare con il bambino in questione (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.1). Il legame economico è invece ritenuto particolarmente forte quando lo straniero versa effettivamente al figlio delle prestazioni finanziarie nella misura decisa dalle istanze giudiziarie civili (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.2 e 139 I 315 consid. 3.2). L'Alta Corte federale ha tuttavia ammesso che è necessario distinguere la situazione nella quale lo straniero non contribuisce al mantenimento del bambino in quanto non autorizzato a lavorare da quella in cui lo straniero non fa alcuno sforzo per trovare un impiego (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.2 e relativi riferimenti). Riguardo alla possibilità di esercitare il diritto di visita dal Paese d'origine dello straniero, la giurisprudenza ha stabilito che per evitare che si tratti unicamente di una possibilità teorica, la stessa deve essere esaminata concretamente tenendo conto dell'età degli interessati, dei mezzi finanziari, delle tecniche di comunicazione e dei mezzi di trasporto a disposizione così come la distanza tra i due luoghi di residenza. L'impossibilità pratica al mantenimento di una relazione è considerata adempiuta qualora il paese d'origine dello straniero al beneficio di un diritto di visita sia molto distante dalla Svizzera (ad esempio il Messico; cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.3 e 139 I 315 consid. 3.1). Infine, il Tribunale federale ha stabilito che non può essere ritenuto un comportamento irreprensibile in Svizzera qualora vi siano, nei confronti dello straniero dei motivi di allontanamento, sia sul piano penale o della legge sugli stranieri (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3).

E. 11.3.3

Passando ora al caso in disamina, il Tribunale rileva anzitutto che F. _____ - 10 anni - è stata riconosciuta quale rifugiata a titolo derivato in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi ed è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera (cfr. dossier N [...]). Di conseguenza, ella dispone, de facto, di un diritto di soggiorno in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-6.4). Dalle risultanze processuali, si evince poi che F. _____ vive con la madre dal suo arrivo in Svizzera nel (...) 2013 e non ha mai più vissuto con il padre qui ricorrente. L'insorgente non dispone inoltre né dell'autorità parentale né della custodia della figlia, ragione per cui egli intrattiene rapporti con la bambina soltanto nell'ambito del diritto di visita conferitogli. Di principio dunque, il suo diritto di visita può essere esercitato dall'estero e non necessita della presenza dell'interessato in Svizzera. È tuttavia necessario determinare se nel caso in disamina non vi siano circostanze speciali (legame affettivo economico particolarmente intenso, impossibilità di mantenimento della relazione in ragione della distanza tra i due Paesi e comportamento irreprensibile) dalle quali può essere dedotto un diritto più favorevole all'interessato. Con decisione del 5 dicembre 2018 l'Autorità regionale di Protezione (...) di Q. _____ ha riformato il diritto di visita tra padre e figlia dalle due ore settimanali sorvegliate ad un incontro al mese, dal sabato mattino alla domenica sera, in forma libera (cfr. decisione dell'ARP [...] del [...] dicembre 2018). Per i passaggi in consegna di F. _____ i genitori fanno capo al Punto d'incontro di (...) di Q. _____ (cfr. ibidem). Altresì, il divieto d'entrata nell'abitazione della figlia intimato all'insorgente è tuttora in vigore (cfr. atto A41: verbale d'udienza del 12 marzo 2014). La madre della bambina risulta dunque nella fattispecie essere il suo genitore di riferimento per quanto attiene la sua cura e la sua educazione. A fronte di tali elementi, il Tribunale ritiene che i legami tra il ricorrente e la figlia non possono essere ritenuti come particolarmente

forti dal profilo affettivo dal momento che il diritto di visita di cui beneficia l'interessato è alquanto limitato e non corrisponde agli standard usuali (un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche). Lo stesso può essere rilevato per quanto concerne il legame economico, invero non risulta dagli atti, né è stato provato in alcun modo dall'insorgente, che egli provveda, rispettivamente contribuisca, al mantenimento della figlia, pur essendo stato autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa. Per quanto riguarda la possibilità di mantenimento della relazione in ragione della distanza tra la Svizzera e l'Afghanistan il Tribunale rileva quanto segue. Anzitutto, il rientro del ricorrente nel suo Paese d'origine non comporterebbe l'interruzione di ogni legame con la figlia, rimanendo infatti possibili contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici e visite mediante brevi soggiorni. A questo proposito, le difficoltà economiche esposte nel memoriale ricorsuale, che a mente dell'insorgente renderebbero impossibili i suoi eventuali viaggi di soggiorno in Svizzera, risultano essere mere allegazioni di parte, non supportate da alcun elemento concreto a sostegno del fatto che egli, una volta rientrato in Afghanistan, non potrebbe disporre di entrate sufficienti per esercitare tale diritto di visita, eventualmente chiedendo l'adattamento delle modalità di esercizio all'Autorità regionale di protezione competente. Alla luce di un apprezzamento complessivo e globale delle suseposte circostanze - ed in particolare vista l'assenza di legami sufficientemente stretti e vissuti sia dal profilo affettivo che economico - e pur tenuto conto dell'interesse superiore della bambina di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori, il Tribunale non riconosce l'esistenza di circostanze speciali che permettano di dedurre un diritto più favorevole al ricorrente. Di conseguenza, nel caso in disamina, non risulta sproporzionato pretendere che l'interessato eserciti il suo diritto di visita dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza ed alla sua durata.

E. 11.3.4

Visto tutto quanto precede, l'art. 8 CEDU non è da considerarsi in specie ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato.

E. 11.4

Ne consegue pertanto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione con l'art. 44 LASt.

E. 12.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2

Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che

costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3

Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria, dovuta alla situazione di incertezza ed ai molti attentati, che la situazione umanitaria, in particolare dovuta all'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono nettamente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Per quanto concerne la rete sociale, essa deve essere in grado di offrire adeguati alloggio, assistenza così come aiuto per una reintegrazione sociale ed economica (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1).

E. 12.4

Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario della città di Kabul. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta di regola inesigibile. Occorre però verificare se, nel caso specifico, vi siano un insieme di circostanze particolari favorevoli che possano eccezionalmente rendere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in linea con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 12.3). Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane e non ha persone dipendenti a carico né in Svizzera come neppure nel suo paese d'origine, non essendoci segnatamente tra le evenienze alcun elemento a sostegno di un contributo economico da parte del ricorrente verso la figlia F._____. Inoltre, si può partire dal presupposto che nel periodo antecedente all'espatrio egli abbia vissuto per lungo tempo nella capitale, ovvero per diciassette anni, con diverse persone appartenenti alla sua schiera parentale (cfr. atto A10, p.to 1.07 segg., pag. 3 seg.). A Kabul avrebbe pure frequentato le scuole sino alla decima classe, disponendo quindi di una buona formazione, come pure vi avrebbe esercitato un'attività lucrativa quale sarto e come atleta professionista di wrestling (cfr. atto A10, p.ti 1.17.04 e 1.17.05). Inoltre avrebbe anche una discreta esperienza quale gestore di un piccolo negozio di sartoria, avendone posseduto uno per circa un anno in Afghanistan (cfr. atto A32, D9, pag. 3 e D12 seg., pag. 5 seg.) e quale autista, professione esercitata per otto mesi durante il suo soggiorno in Grecia (cfr. atto A10, pag. 9). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute.

E. 12.5

Sennonché, l'insorgente contesta l'esigibilità di un suo allontanamento verso Kabul sulla base del fatto che non disporrebbe di alcuna rete sociale in loco che possa garantirgli un adeguato sostentamento e aiuto, oltre che egli si troverebbe tutt'ora in cura psichiatrica, con regolari colloqui con un terapeuta ed assumerebbe la terapia farmacologica di cui ha prodotto il certificato corrispondente.

E. 12.5.1

Al riguardo della rete sociale, è d'uopo constatare che dalle dichiarazioni fornite durante le audizioni federali, risulta che a Kabul vivano la madre, un fratello, due sorelle, come pure numerosi zii e zie materni e paterni (cfr. atto A10, p.to 3.01, pag. 6; atto A29, D44 segg., pag. 7). Inoltre l'insorgente manterrebbe dei contatti telefonici regolari con la madre a Kabul (cfr. atto A29, D66 seg., pag. 8 seg.), che gli avrebbe pure riferito che i suoi familiari sarebbero in grado di assicurarsi il loro mantenimento esistenziale (cfr. atto A29, D72, pag. 9). Pertanto, sono identificabili nelle dichiarazioni del ricorrente, a differenza di quanto affermato in sede ricorsuale, sufficienti indizi che lascino dedurre la presenza di una dimora come pure di un sostegno economico e familiare presente nella capitale, luogo di ultimo domicilio del ricorrente prima dell'espatrio, adeguati e sufficienti ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 12.3).

E. 12.5.2

Circa la situazione personale dell'interessato, occorre rilevare come non emerga in specie nemmeno la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Invero, per quanto riguarda sia la patologia ortopedica al ginocchio destro, sia per le cefalee recidivanti di cui risulta soffrire A._____, come pure l'eventuale trattamento per possibile adenoma ipofisario emorragico, egli avrà la possibilità di accedere ad un trattamento medico in patria. Invero, per tali disturbi, i quali si evincono dalla documentazione medica agli atti (cfr. atto A50, in particolare rapporto medico del Dr. med. T._____ del 13 giugno 2016), l'insorgente non segue attualmente alcun trattamento specifico. Tuttavia, se necessario, quest'ultimo, potrà eventualmente essere iniziato e proseguito presso uno dei diversi centri ospedalieri presenti nella capitale Kabul (cfr. ad esempio: l'Ali Abad Teaching Hospital o il Maiwand Teaching Hospital presso l'ospedale universitario di scienze mediche di Kabul, che offrono servizi di endocrinologia, radiologia e ortopedia; cfr. < <https://kums.edu.af/en/organization-chart> > e < <https://kums.edu.af/en/services> >, consultati da ultimo il 30.09.2019). Stesso discorso vale per le eventuali problematiche psichiatriche di cui soffrirebbe l'insorgente, e sopraggiunte soltanto successivamente alla decisione avversata (cfr. in particolare rapporto medico del Dr. med. T._____ del 13 giugno 2016, che non cita alcun disturbo psichiatrico conosciuto, atto A50), che si denota non sono a tutt'ora state documentate malgrado la riserva espressa in tal senso da parte dell'insorgente nelle sue osservazioni del 31 marzo 2018, di cui potrà essere proseguito il trattamento in patria. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, giunto su suolo elvetico il 28 novembre 2013, non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera. La circostanza allegata in sede ricorsuale che l'insorgente avrebbe richiesto un'autorizzazione per poter esercitare un'attività di ausiliario all'Ufficio della migrazione competente, producendo la relativa decisione agli atti, non è atta a modificare tale valutazione.

E. 12.6

Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 13

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente dispone di un passaporto afgano e che egli, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 14

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 15

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 20 settembre 2016.

E. 16

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.